

***LE RESPONSABILITA' PENALI  
NEL SETTORE  
AGROALIMENTARE.***

***I REATI DEL CODICE PENALE, LA  
"VECCHIA" LEGGE 283/62 E LE FRODI  
IN COMMERCIO.  
LE NUOVE RESPONSABILITA'  
DEGLI ENTI  
EX D.LGS. 231/01 IN MATERIA.***

**G a e t a n o F o r t e  
S t u d i o L e g a l e**

[www.avvocatogaetanoforte.it](http://www.avvocatogaetanoforte.it)

*Cremona, 22 ottobre 2009*

# PANORAMA NORMATIVO DI RIFERIMENTO

## ■ Normativa comunitaria:

c.d. Pacchetto Igiene (Reg. CE 852/04, Reg. CE 853/04, Reg. CE 854/04, Reg. CE 882/04, Reg. CE 2073/05 e successive applicazioni)

## ■ Normativa nazionale:

codice penale (artt. 439-440, 444, 515-516-517, 517 ter, quater c.p.) e leggi speciali (art. 5 l. 283/62, D.Lgs. 231/01, art. 4/49 l. 350/2003, l. 99/2009)

# La sanzionabilità

- La normativa comunitaria non può stabilire direttamente sanzioni penali, stante la riserva statale in materia (solo precetto).
- La normativa interna è invece caratterizzata dalla combinazione precetto + sanzione



La sanzione nazionale può comunque garantire l'ottemperanza del precetto comunitario

# L'oggetto della tutela

---

I “beni giuridici” protetti, ovvero i beni cui si indirizza l'offesa di rilevanza penale sono:

- **Salute pubblica (*aspetto collettivistico*)**
- **Buona fede e fiducia commerciale del consumatore (*aspetto individualistico*)**
- **Fiducia commerciale e lealtà del commercio (*aspetto commercialistico*)**

# La salute pubblica

---

**Salute come species della più generale “incolumità” pubblica**



**Salute come bene collettivo ed indeterminato che può essere messo in pericolo ovvero lesa**



**Soglia di tutela anticipata:  
c.d. reati di pericolo**

# La buona fede

**Violazione normativa penale  
alimentare**



**lesione o la messa in pericolo  
della buona fede del  
consumatore intesa come  
affidamento nel  
produttore/trasformatore**



**Vedasi vicenda “Made in Italy”,  
recentemente implementata  
con la l. Sviluppo (l. 99/2009) e  
con il d.l. 135/2009 (in corso di  
conversione)**

# La fiducia commerciale

**Lo Stato vuole garantire, attraverso la sanzione penale, la salvaguardia dell'ordine economico.**



**Indirettamente, pertanto, vengono salvaguardati gli interessi economici dei singoli soggetti**



**Concetto di “buona fede negli scambi commerciali”**

# I soggetti responsabili

**Chi risponde delle eventuali non conformità igienico sanitarie?**



Sono potenzialmente responsabili

**TUTTI GLI OPERATORI DELLA  
FILIERA,**

salvo poi individuare le condotte  
dei singoli soggetti coinvolti



# Le responsabilità nella filiera

Tutti i soggetti della filiera

- Produttore
- Confezionatore
- Grossista
- Trasportatore
- Somministratore
- Venditore

La verifica della responsabilità  
dipenderà dal tipo di violazione

# I soggetti responsabili all'interno di un'azienda di medie dimensioni

---

L'attribuzione delle responsabilità per le violazioni sulla sicurezza alimentare è strettamente connesso al sistema di suddivisione interna di compiti / poteri e responsabilità.



**DELEGA DI FUNZIONI**

# Sanzioni

	<b>BENE GIURIDICO</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>PRIMARIO</b>	Salute pubblica. Buona fede.	penale
<b>SECONDARIO</b>	Presentazione del prodotto. Autocontrollo (ritiro/richiamo) · Haccp.	amministrativa

# Reati del codice penale

- **Quali ipotesi di reato prevede il codice penale?**

<b>Art. 439 c.p.</b>	<b>Art. 440 c.p.</b>	<b>Art. 444 c.p</b>
<b>Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari – delitto doloso o colposo</b>	<b>Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari – delitto doloso o colposo</b>	<b>Commercio di sostanze alimentari nocive – delitto doloso o colposo (pericolo concreto per la salute pubblica)</b>
Reclusione non inferiore a 15 anni (se dal fatto deriva la morte: ergastolo)	Reclusione da 3 a 10 anni	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a €51

# DALLA CRONACA: “Acquabomber”

Immissione in bottiglie di plastica di sostanze tossiche (es. candeggina) prima della distribuzione per il consumo



*Violazione art. 439 c.p.*



E' sufficiente la messa in pericolo della salute pubblica (reato “in incertam personam”). La concreta lesione del bene salute comporta un aggravamento di pena.



E' ammessa anche l'ipotesi colposa: riduzione della pena ex art. 452 c.p.

# “La carne agli ormoni”

Carni destinate all'alimentazione umana  
contenenti anabolizzanti



*Azione sugli animali/ Effetti sulla salute del  
consumatore (inquinamento della filiera) – art.  
440 c.p.*



Pericolo astratto



Ammessa anche fattispecie colposa.

# “La vicenda Sudan”

Salse di pomodoro, cubetti, polpa,  
peperoncino macinato, paprika ... con  
colorante cancerogeno proveniente dall'Asia



*Violazione art. 444 c.p. (e **art. 5 LETT. G** l. 283/62)*



Assenza del metodo di analisi, dell'onere di  
verifica della materia prima e, dunque, della  
consapevolezza del pericolo



Assenza di responsabilità (anche solamente  
colposa) dell'azienda

## ► Altri delitti dolosi:

Art. 515 c.p	Art. 516 c.p	Art. 517 c.p
Frode in commercio – delitto doloso	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – delitto doloso	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – delitto doloso
Reclusione fino a due anni o multa fino a € 2065	Reclusione fino a sei mesi o multa fino a € 1032	<p>Dal 15.08.2009 ex l. 99/09:</p> <p><b>Reclusione fino a due anni e multa fino a € 20.000</b></p> <p>↓</p> <p>Prima: Reclusione fino a un anno o multa fino a € 20.000</p>



## ► Nuovi reati ex l. 99/2009 (in vigore dal 15.08.2009)

<p><b>Art. 517 ter c.p</b> <b><i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</i></b></p>	<p><b>Art. 517 quarter c.p</b> <b>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</b></p>
<p>Fabbricazione, utilizzo industriale, introduzione in Italia, detenzione per la vendita o immissione in commercio di beni realizzati usurpando o violando titoli di proprietà industriale <b>norma sussidiaria</b> rispetto agli artt. 473 e 474 cp</p>	<p>Contraffazione, alterazione di prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine protette ovvero introduzione in Italia, detenzione per la vendita o immissione in commercio a fine di profitto dei medesimi prodotti.</p>
<p>Reclusione fino a due anni e multa fino a € 20.000 <b>A QUERELA DI PARTE</b></p>	<p>Reclusione fino a due anni e multa fino a € 20.000</p>

# La nuova attenuante:

## ► Art. 517-quinquies (Circostanza attenuante)

*Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto ai reati ex artt. 517ter e 517quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».*

L'entrata in vigore dei nuovi artt. 517 ter, quater e quinquies ha comportato **l'abrogazione dell'art. 127/1 del d.lgs. 30/2005** (codice della proprietà industriale), che prevedeva sanzioni penali per la violazione di un titolo di proprietà industriale con sanzione irrogabile solamente a querela di parte e consistente nella semplice multa fino a € 1032,91.

# Aspetti comuni ai delitti di cui agli artt. 515, 516 e 517 c.p.:

- **Circostanza aggravante (art. 517 bis c.p.):** sanzioni aumentate se l'oggetto dei precedenti reati è alimento o bevanda tutelato da denominazione di origine o geografica. Possibile anche la chiusura dello stabilimento.
- **Pena accessoria (art. 518 c.p.):** pubblicazione della sentenza di condanna

Nulla è cambiato ex l. 99/2009 per i suddetti articoli (es. No pubblicaz. sentenza per reato ex 517 ter o quarter).

# DALLA CRONACA: “La bufala della mozzarella”

Mozzarella dichiaratamente “di bufala”  
contenente latte vaccino



*Vendita di una cosa mobile diversa  
da quella dichiarata o pattuita: art. 515 c.p.*



Violazione della buona fede del consumatore  
e della lealtà commerciale - Concetto di  
differenza “sostanziale” rispetto alla  
pattuizione



Fattispecie dolosa: prova della coscienza e  
volontà della frode (es. verifica HACCP  
azienda)

# Art. 515 o 516 c.p.?

## ■ 515 c.p.


- *traditio*
- cosa mobile diversa dal pattuito
- fattispecie principale

## ■ 516 c.p.

- messa in commercio (*fase prodromica alla traditio*)
- sostanze alimentari
- genuinità (sostanziale o formale)
- fattispecie sussidiaria

## Art. 517 c.p.

- Porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o **prodotti industriali** con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto



- Contestazione sull'utilizzo di fitofarmaco in frutta biologica: esclusa la sussistenza del 517 perché non si tratta di prodotto industriale

# Contravvenzioni

## Art. 5 l. 283/62:

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

- **private dei propri elementi nutritivi** o mescolate a sostanze di qualità inferiore o trattate in modo da variarne la composizione naturale
- in **cattivo stato di conservazione**
- con **cariche microbiche superiori ai limiti** stabiliti
- **insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive**, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
- ..
- ..
- con aggiunta di **additivi chimici** di qualsiasi natura non autorizzati o senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
- che contengano **residui di prodotti**, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, **tossici** per l'uomo

# Contravvenzioni Sanzioni (art. 6 l. 283/62)

---

ART. 6 Legge 283/62: Arresto da fino ad un anno o ammenda da € 309 a € 30987.

## Elemento soggettivo

**Dolo o Colpa:** sufficienza della negligenza, imprudenza ed imperizia.



# DALLA CRONACA: “Il latte all’inchostro”

Latte (ma anche succhi di frutta e conserve di pomodoro) sospettate di contenere ITX, un inchiostro usato per la stampa dei contenitori



*Vendita di alimenti trattati con sostanze trattate in modo da variarne la composizione naturale (art. 5 LETT. A l. 283/62)*



Verifiche sull’igiene/salubrità del prodotto e, di conseguenza, sulle conseguenze nocive sul consumatore



Assenza di prova sulla pericolosità dell’inchostro +  
elemento soggettivo

# “La cattiva conservazione”

Stoccaggio di cibi e bevande in modo inadeguato: temperature non rispettate, esposizione al sole, ambiente igienicamente inidoneo



*Cattivo stato di conservazione*

*(art. 5 LETT. B. l. 283/62)*



Caratteristiche intrinseche e/o estrinseche di conservazione (Cass. Sez. Unite penali, 443/2001)



Violazione norma igienica e conseguente pericolo per il consumatore: non necessario il danno (*cf. Cass. Pen., III, sent. 24.01.2007 -dep.- n° 1695*)

# “Molluschi con *Escherichia coli*”

Mitili con parametri microbiologici di *Escherichia coli* e *coliformi fecali* non rispettosi della normativa (d.lgs. 530/92, d.lgs. 531/92)



*Cariche microbiche superiori ai limiti fissati*

*(art. 5 LETT. C. l. 283/62)*



Con Reg. 2073/05 e relative Linee Guida non sono più considerati significativi ai fini della valutazione patogenetica (e quindi della salubrità alimentare a tutela del consumatore) i parametri di *Coliformi*



Rilevanza dell'aspetto soggettivo per la penale responsabilità (dolo o colpa)

# “I contaminanti: aflatossina e ocratossina”

Prodotti alimentari maggiormente a rischio:

- Aflatossina: frutta secca e spezie.
- Ocratossina: cacao, caffè, legumi, uva.



**REG. CE 401/2006** (in vigore dal 1.07.2006)

- Allegato I: modalità del **campionamento** destinato al controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari;
- Allegato II: preparazione dei campioni e metodi di analisi



*Sostanze in stato di alterazione o comunque nocive*  
*(art. 5 LETT. D. L. 283/62)*

# “Residui fitosanitari”

Ortofrutta con residui di trattamenti fitosanitari



Il consumatore acquista un prodotto che ritiene conforme alla legge, ovvero rispetto al quale si sente tutelato



In realtà la presenza non consentita di residui fitosanitari lo rende igienicamente non conforme



*Residui di trattamenti agricoli (art. 5 LETT. H l. 283/62 ed eventualmente art. 515 c.p. per aver consegnato cosa diversa dal pattuito)*



*Cfr. Cass. pen., III, 19.01.2006 n° 2205*  
(con problema della responsabilità dell'importatore comunitario)


# Elementi di difesa

Al fine di poter dimostrare la propria **buona fede** in caso di contestazioni penali ed amministrative è necessario:

- Assicurare il presidio del proprio flusso produttivo (controllando le possibili contaminazioni);
- Selezionare i propri fornitori (mediante audit e verifiche presso gli stabilimenti);
- Impostare contratti e capitolati tecnici
- Eseguire controlli costanti;
- Predisporre le misure di rintracciabilità per assicurare l'individuabilità di eventuali lotti non conformi;
- Assicurare la corrispondenza tra la composizione del prodotto e l'etichetta del prodotto.

# D.lgs. 231/01 - Oggetto

Il D.lgs. 231/01 “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.



si applica agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

# Campo di applicazione

- ENTI FORNITI DI PERSONALITA' GIURIDICA;
- SOCIETA';
- ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA

## **Esclusi**

- Stato
- Enti pubblici territoriali
- Altri enti pubblici non economici
- Enti di rilievo costituzionale



# Responsabilità dell'ente


---

- L'ente è responsabile direttamente ed autonomamente.
- La responsabilità dell'ente può concorrere con quella personale dell'autore del reato, del legale rappresentante e/o delegato.
- L'ente può essere ritenuto responsabile anche quando l'autore del reato non è mai stato identificato o non è imputabile.

# Condizioni

---

- 1) REATO PRESUPPOSTO
- 2) COMMISSIONE  
NELL'INTERESSE O A  
VANTAGGIO DELL'ENTE
- 3) SOGGETTO AGENTE  
APICALE O SOTTOPOSTO



*schematizzando*

# Condizioni

Reato presupposto commesso

nell' INTERESSE a VANTAGGIO

dell'ente

da

Funzioni apicali  
persone

funzioni apicali

sottoposte alle

# ELENCO AGGIORNATO DEI REATI PRESUPPOSTO


- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- **\*NEW! Delitti di criminalità organizzata**
- Concussione e corruzione
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo **\*e in segni o strumenti di riconoscimento**
- **\*NEW! Delitti contro l'industria e il commercio**
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Delitti contro la personalità individuale
- Abusi di mercato
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita
- **\*NEW! Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

# Allargamento della responsabilità degli enti anche ai reati ambientali?

---

Attualmente i reati ambientali  
non sono inclusi nel novero  
degli illeciti ascrivibili agli enti  
tuttavia è verosimile che  
questi vengano nel futuro  
inseriti

infatti



# Allargamento della responsabilità degli enti anche ai reati ambientali?

- La L. 300/2000 che ha delegato il governo ad emanare il D. Lgs. 231/2001 già ricomprendeva, a determinate condizioni, anche i reati ambientali tra gli illeciti ascrivibili agli enti, tuttavia il D. Lgs. 231/2001 non è intervenuto in tal senso.
- il Senato ha recentemente proposto l'inserimento all'interno del codice penale attraverso il nuovo titolo *VI bis* "*Dei delitti contro l'ambiente*" nel libro II.

**I nuovi delitti contro l'ambiente andranno ad ampliare i reati già previsti al d.lgs. 231/01.**

# Allargamento della responsabilità degli enti anche ai reati ambientali?

L'iter di approvazione è ancora lungo, complesso e passibile di modifiche tuttavia i delitti che porterebbero alla responsabilità degli enti sono i seguenti:

- **Art. 452 bis - Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale;**
- **Art. 452 ter - Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale;**
- **Art. 452 quater - Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale;**
- **Art. 452 quinquies - Frode in materia ambientale.**

# Grazie per l'attenzione

*Gaetano Forte*  
*Studio Legale*

*Via Garibaldi n° 90*  
*44100 – Ferrara*  
*Tel. 0532/212049 - 206893*  
*Fax 0532/416367*  
Vi invitiamo a consultare  
il ns. sito internet:  
[www.avvocatogaetanoforte.it](http://www.avvocatogaetanoforte.it)

